


Pubblicato il 19/07/2024

N. 14763/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06972/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6972 del 2024, proposto da Nicolò Bosco, Nunzio Bosco, Honorè Federico, Vincenzo Galione, Marco Gelsomino, Giovanni Luca Iacono, Danilo Lima, Gaetano Lo Bianco, Angelo Lo Giuoco e Stefano Programma, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessio Ardizzone e Christian Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione

- del D.M. n. 89 del 21 maggio 2024 avente in oggetto “*Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia - Triennio di validità*” nella parte in cui con l’allegato A - Tabella valutazione titoli - dispone che “*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di*

leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”;

- ove occorra, della nota ministeriale 76806 del 29/05/2024 avente ad oggetto l'indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA secondo il disposto di cui al d.m. n. 89;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

1. I ricorrenti rappresentavano di aver presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (“ATA”) per il triennio 2024-2027, nonché di aver svolto il servizio militare non in costanza di nomina presso un circolo o un istituto scolastico.

1.1. I ricorrenti, inoltre, evidenziavano che il Ministero dell'Istruzione e del Merito (“Mim”), con il d.m. n. 89 del 21 maggio 2024, aveva disciplinato l'aggiornamento delle suddette graduatorie.

In particolare, il Mim, alla lettera A dell'Allegato A, di tale decreto ministeriale, recante “*Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di Istituto del personale A.T.A.*”, aveva specificato quanto segue “*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come*

servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".

1.2. Nell'Allegato A/1, recante *"Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente amministrativo"*, sub B) *"Titoli di servizio"* era stata invece prevista l'attribuzione di 6 punti per ogni anno di *"Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo"* (punto 7.1) e di 0,60 punti per ogni anno di *"Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici"* (punto 9).

1.3. I ricorrenti ritenevano che le suddette previsioni della *lex specialis* fossero immediatamente lesive delle loro posizioni, asserendo che la relativa applicazione desse luogo a una ingiustificata discriminazione in loro danno, in termini di attribuzione del punteggio per i titoli di servizio, atteso che per il servizio militare e civile non svolto in costanza di nomina è prevista l'attribuzione di un punteggio inferiore (0,60 punti per anno) rispetto all'ipotesi in cui lo stesso sia stato svolto in costanza di nomina (6 punti per anno).

2. I ricorrenti, con la proposizione del presente ricorso affidato ad un unico motivo di doglianza, lamentavano l'illegittimità delle citate disposizioni del d.m. n. 89/2024, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne chiedevano l'annullamento nei limiti dell'interesse azionato.

2.1. In particolare, con l'unico motivo di ricorso proposto veniva contestata la legittimità del gravato decreto ministeriale per *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 62 della l.n. 312/1980 e dell'art. 20 della l.n. 958/1986, Violazione e falsa applicazione dell'art. 485 comma 7 del d.lgs. n. 297/1994; Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento; illogicità manifesta; contraddittorietà; Disparità di trattamento"*.

Con tale mezzo di gravame i ricorrenti lamentavano l'illegittimità della scelta operata dal Ministero resistente con l'adozione del gravato decreto ministeriale,

nella parte in cui era stata esclusa la piena valutazione del servizio militare e/o del servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile, ogniqualvolta lo stesso non fosse stato prestato in costanza di nomina, cioè in costanza di un rapporto di lavoro presso un istituto scolastico statale.

Ciò, in particolare, si porrebbe in contrasto con l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 che stabilisce che *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*, nonché con il successivo articolo 523 del medesimo testo legislativo, che al comma secondo prevede che *“Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo, e l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo a mente della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, prestati senza demerito, dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico”*.

Invero, secondo la tesi dei ricorrenti, una lettura costituzionalmente orientata di tali disposizioni normative imporrebbe di dare rilevanza al servizio prestato dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie, anche se svolto in un periodo nel quale non si aveva alcuna nomina scolastica.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti, inoltre, le impugnate previsioni della *lex specialis* si porrebbero anche in contrasto con quanto previsto dall'art. 2050, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 66/2000 (codice dell'ordinamento militare), in quanto il servizio di leva e il servizio civile avrebbero dovuto essere sempre interamente valutabili, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, con conseguente attribuzione di 6 punti in luogo dei soli 0,60 punti previsti dal gravato decreto ministeriale.

2.2. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio solo formalmente.

2.3. All'udienza camerale del 17 luglio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.

3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole

considerazione e debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.

3.1. La fattispecie in esame si caratterizza per il fatto che il Mim, in relazione ai titoli di servizio valutabili ai fini dell'inserimento e posizionamento nelle graduatorie del personale ATA, ha sì attribuito una minore valenza al servizio militare o sostitutivo prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ma ha al contempo espressamente riconosciuto uno specifico valore (e punteggio) al servizio prestato in altre amministrazioni.

3.2. Tale profilo rende la fattispecie in esame assimilabile a quella sulla quale si è già pronunciato la Settima Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11602 del 29 dicembre 2022, ritenendo legittima una speculare scelta operata dal Mim in relazione alla valutazione del servizio di leva non in costanza di nomina ai fini dell'inserimento e aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA per gli aa.ss. 2021-2023.

In senso analogo si è già pronunciata anche questa Sezione con la sentenza n. 13597 del 4 luglio 2024.

3.3. In particolare, il Consiglio di Stato, con l'innanzi richiamata pronuncia, ha affermato che *“L'art. 2050 del d. lgs. n° 66/2010 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) ha previsto la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva 'in pendenza di rapporto di lavoro'. In primo luogo, è stata valorizzata la lettura sistematica dell'art. 485, comma 7, del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: «Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». La disposizione in commento – contenuta in articolo rubricato “Personale docente”, collocato nella Parte Terza, “Personale”, Titolo I, “Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo”, Capo III, “Diritti e doveri”, Sezione IV, “Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” – si trova inserita in un contesto normativo espressamente dedicato ai criteri di valutazione delle attività di insegnamento prestate dai docenti. La norma*

in commento non ha previsto in tutti i casi la valutabilità senza limiti e ad ogni fine dei periodi di servizio, bensì ha stabilito la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido. Ne consegue che il periodo di servizio militare può essere valutato solo se prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina. Tale assunto risulta rafforzato, anche retrospettivamente, dall'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel 2010, che, al comma 2, ha ribadito il sopra enunciato principio secondo cui: «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Il successivo comma 3 ha conferito portata generale alla suddetta statuizione: «Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici. Secondo diverse pronunce del Consiglio di Stato il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina «non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni», sul presupposto che «sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612). In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di

compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione».

3.4. Il Collegio, aderendo al percorso logico e ricostruttivo delineato dal Consiglio di Stato *ratione materiae*, ritiene che non sussistano fondate ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 11602/2022, nella parte in cui afferma che “Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612). In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti tale necessaria minore valenza

corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici; b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato. Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico. È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento”.

3.5. Per completezza, occorre evidenziare che la fattispecie che viene in rilievo nel caso di specie risulta differente da quella oggetto della sentenza n. 11239 del 27 dicembre 2023, resa sempre dalla Settima Sezione del Consiglio di Stato.

Tale, altra, fattispecie si caratterizzava per il fatto che l'ordinanza ministeriale gravata in quella sede non riconosceva alcun valore al servizio prestato in altre amministrazioni e, dunque, non consentiva alcuna valorizzazione del servizio di leva prestato non in costanza di nomina. Ciò, in quel caso, diversamente da quello in esame, aveva determinato pregiudizievoli ricadute sulla valutazione del servizio militare o sostitutivo non prestato in costanza di nomina che, pur avendo ritardato

l'ingresso nel mondo del lavoro altrimenti consentito in base al titolo di studio già conseguito, non trovava alcuna valorizzazione in sede di procedura concorsuale.

4. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto siccome infondato.

5. Si reputano sussistenti giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto anche conto della assenza di attività defensionale da parte del Ministero resistente, costituitosi in giudizio solo formalmente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Luca Biffaro, Referendario, Estensore

Massimiliano Scalise, Referendario

L'ESTENSORE

Luca Biffaro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO